



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Mantova

**Deliberazione n. 1193**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**del DIRETTORE GENERALE**

L'anno **DUEMILAVENTI (2020)** il giorno **VENTIQUATTRO** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **13:00** presso la sede legale il Direttore Generale dr. **Raffaello Stradoni** ha adottato la seguente deliberazione:

**OGGETTO:** FASC N. 84/2020 (1.01.03) STIPULA CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA - DIPARTIMENTO DI MEDICINA E L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) MANTOVA - PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI - PRESSO LE STRUTTURE/SERVIZI DELL'ASST DI MANTOVA



## IL DIRETTORE GENERALE

### PREMESSO CHE:

- la legge 24.06.1997, n. 196 consente ai soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), di promuovere attività di tirocinio di formazione e orientamento a beneficio di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962, n. 1859;
- il Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n. 142 prevede che i tirocini di cui trattasi si svolgano previa stipulazione di apposite convenzioni tra l'Università, in qualità di ente promotore, e le aziende o enti ospitanti;
- il D. M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera d), annovera tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio anche attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n. 142;
- il D. M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera e), annovera nelle ipotesi di cui all'art. 3 comma 5, attività formative relative agli stage ed ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni;

**VISTA** l'istanza pervenuta dall'Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Medicina, in cui chiede di stipulare un rapporto di convenzione con l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova, per lo svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento degli studenti — presso le Strutture/Servizi dell'ASST di Mantova;

**CONSIDERATO** che il soggetto ospitante si impegna ad accogliere, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento, in tirocinio di formazione e orientamento presso le sue strutture gli studenti iscritti alla Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche afferenti al Dipartimento di Medicina dell'Università degli Studi di Perugia;



**PRESO ATTO** che il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro e il Soggetto Ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio;

**DATO ATTO** che il soggetto promotore predisporrà per ciascun tirocinante, inserito presso il soggetto ospitante un progetto formativo e di orientamento contenente: i dati anagrafici dello studente tirocinante; il nominativo del tutore aziendale e del tutore didattico; gli obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso le strutture del Soggetto Ospitante; la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio; le strutture dell'azienda/ente (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e responsabilità civile;

**CONSIDERATO** che durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

**PRESO ATTO** che il soggetto promotore, garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con la speciale forma della copertura assicurativa per conto dello Stato (D.P.R. 9/4/1999 n.156), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;

**PRESO ATTO** che il Soggetto Ospitante si impegna a garantire che il tirocinio si svolga presso strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici ecc.) che rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in particolare, che i locali, le attrezzature e le strumentazioni siano idonee e adeguate ai sensi del D.Lgs. 81 del 9 Aprile 2008;

**RITENUTO** di stipulare l'accordo convenzionale con l'Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Medicina, per una durata di anni 1(uno) a decorrere dalla data di stipula e che potrà essere rinnovata, su espressa volontà delle parti, previa richiesta di rinnovo da parte del "Soggetto Promotore";

**ACQUISITI** i pareri favorevoli a procedere con la stipula di convenzione con l'Università in Parola, dalle Strutture/Servizi di Avvocatura, SPP e Medicina del Lavoro, alle quali è stato trasmesso il testo di convenzione, per una loro valutazione sul contenuto e forma, per le aree di competenza;



**VISTA** l'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa dal Direttore della Struttura SITRA Dr. Franco Vallicella, in qualità anche di Responsabile del Procedimento;

**PRESO ATTO** che dal provvedimento non derivano oneri per l'Azienda;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

### **DELIBERA**

1. di stipulare l'accordo convenzionale tra Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Medicina e l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova, per lo svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento degli studenti – presso le Strutture/Servizi dell'ASST di Mantova; la convenzione in allegato A e l' "Atto di nomina a responsabile esterno del trattamento", sono parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di prendere atto che il soggetto promotore predisporrà per ogni tirocinante un Progetto Formativo Individuale, secondo le modalità indicate all'art.2 dell'accordo convenzionale;
3. di dare atto che il soggetto promotore garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con la speciale forma della copertura assicurativa per conto dello Stato (D.P.R. 9/4/1999 n.156), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;
4. di dare atto che il soggetto ospitante si impegna, a garantire l'inserimento dei tirocinanti rispettando e ottemperando agli obblighi derivati dal D.Lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
5. di dare atto che la convenzione avrà la durata di anni 1(uno) a decorrere dalla data di stipula e che potrà essere rinnovata, su espressa volontà delle parti, previa richiesta di rinnovo da parte del "Soggetto Promotore";
6. di dare atto che le spese di imposta di bollo verranno assolte dall'Università degli Studi Perugia;



7. di trasmettere la presente deliberazione all'Università degli Studi Perugia e alle seguenti Strutture/Servizi Aziendali: Avvocatura, Servizio Prevenzione e Protezione, Medicina del Lavoro;
8. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, così come modificato dalla L.R.n.23/2015, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Raffaello Stradoni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr. Giuseppe Ferrari

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dr. Riccardo Bertoletti

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO  
Dr. Renzo Boscaini



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Mantova

Allegato alla deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Proposta n. 38 del 18.09.2020

Fasc. n. 84/2020 (1.01.03)

**OGGETTO:** STIPULA CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA – DIPARTIMENTO DI MEDICINA E L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) MANTOVA - PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI – PRESSO LE STRUTTURE/SERVIZI DELL'ASST DI MANTOVA.

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

Si attesta la regolarità e legittimità del presente provvedimento per quanto di competenza.

Il Direttore della Struttura Complessa  
S.I.T.R.A

Dr. Franco Vallicella

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Franco Vallicella



Si dichiara che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'albo pretorio on line dal 29/09/2020  
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi;
- è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dot. Giuseppe Ferrari

## CONVENZIONE

### PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI

#### TRA

**Dipartimento di Medicina - Università degli Studi di Perugia**, con sede legale in Perugia, Piazza Lucio Severi - Edificio A - Piano 7° - 06132 Perugia, C.F. e P.IVA n. 00448820548, rappresentato dal Direttore Prof. Giuseppe Ambrosio, (C.F. MBRGPP54L10F839S) nato a Napoli (NA) il 10/07/1954, nel seguito denominato "Soggetto Promotore"

#### E

**L' Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova** ora "ASST di Mantova" (C.F./P.Iva 02481840201), con sede in Mantova, Strada Lago Paiolo n. 10 - 46100 Mantova rappresentata dal Direttore Generale Dr. Raffaello Stradoni, nato a Verona (VR) il 10.07.1955, nel seguito denominato "Soggetto Ospitante",

#### PREMESSO CHE

- la legge 24.06.1997, n. 196 consente ai soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), di promuovere attività di tirocinio di formazione e orientamento a beneficio di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962, n. 1859;
- il Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n. 142 prevede che i tirocini di cui trattasi si svolgano previa stipulazione di apposite convenzioni tra l'Università, in qualità di ente promotore, e le aziende o enti ospitanti;
- il D. M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera d), annovera tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio anche attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n. 142;
- il D. M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera e), annovera nelle ipotesi di cui all'art. 3 comma 5, attività formative relative agli stage ed ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni;

#### CONVENGONO QUANTO SEGUE:

##### Art. 1 (Oggetto)

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento, in tirocinio di formazione e orientamento presso le sue strutture gli studenti iscritti alla Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche afferenti al Dipartimento di Medicina dell'Università degli Studi di Perugia.

2. La tipologia dei tirocinanti accolti viene stabilita concordemente dalle Parti nel rispetto delle previsioni dell'ordinamento didattico del corso di studio e del limite numerico dei tirocinanti in base al numero di dipendenti a tempo indeterminato, così come previsto dall'art. 1, comma 3 del D.M. 142/98.

##### Art. 2 (Natura, durata del tirocinio e progetto formativo)

1. Il Tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro e il Soggetto Ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

2. La durata del tirocinio non può eccedere i dodici mesi (ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap).

3. Per ogni tirocinante accolto presso il Soggetto Ospitante, il Dipartimento cura la predisposizione di un progetto formativo che deve necessariamente prevedere:

- i dati anagrafici dello studente tirocinante;
- il nominativo del tutore aziendale e del tutore didattico;
- gli obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso le strutture del Soggetto Ospitante;
- la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio;

- le strutture dell'azienda/ente (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e responsabilità civile.

4. Il progetto formativo deve essere sottoscritto da entrambe le parti e firmato per presa visione e accettazione dallo studente prima dell'inizio del tirocinio. Per il Soggetto Promotore il progetto formativo deve essere sottoscritto dal Direttore del Dipartimento.

### **Art. 3 (Tutore didattico e tutore aziendale)**

1. Per ogni tirocinante, il Dipartimento nomina un tutore didattico con il compito di identificare gli obiettivi formativi da perseguire durante il periodo di tirocinio curare la programmazione del tirocinio e valutarne lo svolgimento dal punto di vista didattico e dell'eventuale attribuzione dei relativi crediti formativi.

2. Il Soggetto Ospitante provvede alla nomina di un tutore aziendale a cui è affidata la responsabilità dell'inserimento del tirocinante in azienda, nonché il compito di istruirlo, anche in relazione ai trattamenti di dati personali o particolari che potrà trattare e il compito di vigilare affinché il tirocinio sia svolto nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 4.

### **Art. 4 (Obblighi del tirocinante)**

1. Durante lo svolgimento del Tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del Tirocinio.

2. In particolare, il soggetto promotore si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del progetto formativo, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'obbligo di:

- svolgere le attività oggetto del tirocinio, stabilite dal soggetto promotore e previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le indicazioni del tutore aziendale e del tutore didattico;
- frequentare l'Azienda/Ente ospitante nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendali concordati;
- compilare il registro presenze e consegnarlo alla Presidenza del Corso di Studio di afferenza a fine tirocinio;
- segnalare al tutore aziendale e al Dipartimento eventuali infortuni;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento all'art. 20 del D.Lgs 81/08;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- trattare i dati personali o delle categorie particolari, previste agli artt. 9 e 10 del R. UE. 679/2016, secondo le istruzioni ricevute dal soggetto ospitante, titolare di tali dati
- ottemperare alle disposizioni contenute nel Codice Etico dell'Azienda e nel Codice di Comportamento adottato dalla medesima ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 165/2001 ed in conformità al DPR n. 62 del 16.04.2013.

3. Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interesse dell'Azienda/Ente ospitante, questa potrà, previa informazione scritta al Dipartimento, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

4. Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo da parte del tirocinante, lo stesso è tenuto a darne comunicazione scritta al Dipartimento e all'azienda/ente ospitante, con congruo preavviso.

### **Art.5 (Obblighi in materia di assicurazione, sicurezza del lavoro e comunicazioni)**

1. L'Università garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con la speciale forma della copertura assicurativa per conto dello Stato (D.P.R. 9/4/1999 n.156), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

2. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante è tenuto ad assolvere gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente presentando, nei casi ed entro i termini previsti, la denuncia

di infortunio presso l'INAIL, indicando come numero di posizione INAIL la dicitura "GESTIONE PER CONTO DELLO STATO".

3. Il Soggetto Ospitante è tenuto inoltre nel più breve tempo possibile, ad informare il Corso di Studio di afferenza del tirocinante e a trasmettere relativa documentazione. Il Soggetto Promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentazioni sindacali aziendali copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento o quanto concordato direttamente con i soggetti sopracitati.

4. Il Soggetto Ospitante si impegna a garantire che il tirocinio si svolga presso strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici ecc.) che rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in particolare, che i locali, le attrezzature e le strumentazioni siano idonee e adeguate ai sensi del D.Lgs. 81 del 9 Aprile 2008.

5. Il Soggetto Ospitante si impegna inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal D. Lgs 81/2008 con particolare riguardo al Titolo I, Capo III, sez. IV "Formazione, informazione e addestramento", sezione V "Sorveglianza sanitaria" per i casi eventualmente previsti (presenza di rischi specifici), e al Titolo III, Capo II "Uso dei dispositivi di protezione individuali".

#### **Art. 6 (Durata della convenzione e recesso)**

1. La presente convenzione avrà una durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di stipula del presente atto e potrà essere rinnovata, su espressa volontà delle parti, previa richiesta di rinnovo da parte del "Soggetto Promotore".

2. E' fatta salva per le parti la disdetta da comunicare con un preavviso minimo di 6 mesi. In tal caso, i Soggetti si impegnano al completamento dei rapporti di tirocinio in essere.

#### **Art.7 (Trattamento dei dati)**

1. In osservanza di quanto previsto dal R.UE 679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003 così come modificato e integrato dal D.Lgs. 101/2018, le Parti dichiarano quanto segue:

- che nell'esecuzione delle attività previste dalla presente Convenzione potranno essere trasmessi, o comunque resi accessibili da una Parte all'altra Parte, "dati personali" del personale di ciascuna Parte, incaricato di gestire l'esecuzione della presente Convenzione;
- che, a tal fine, ciascuna parte chiederà e tratterà i soli dati personali strettamente necessari, pertinenti e non eccedenti per l'esecuzione della presente Convenzione;
- che i trattamenti verranno effettuati da persone che agiscono sotto la propria autorità, formate sulla normativa vigente per il trattamento dei dati personali, obbligate alla riservatezza e istruite dalla Parte sull'utilizzo dei dati;
- che i dati personali forniti da ciascuna Parte verranno trattati dall'altra Parte esclusivamente per i soli obblighi di cui agli articoli precedenti e per i soli adempimenti inerenti la stipula della Convenzione e ad essa conseguenti, tra cui:
  - adempimenti di specifici obblighi contabili e fiscali;
  - gestione ed esecuzione degli obblighi contrattuali eventualmente derivanti dalla convenzione;
  - finalità connesse ad obblighi previsti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge;
  - gestione del contenzioso;
  - finalità statistiche;
  - servizi di controllo interno.
- che i dati personali di cui ciascuna Parte verrà a conoscenza non verranno comunicati, diffusi o comunque trattati al di fuori degli obblighi contrattuali né trasferiti o comunque trattati al di fuori dell'ambito di applicazione del R.UE 679/2016;
- che la raccolta dei dati personali è funzionale all'esecuzione della presente Convenzione e che la mancata raccolta degli stessi comporterebbe l'impossibilità di procedere all'instaurazione e all'esecuzione del rapporto contrattuale.

2. Ciascuna Parte:

- si impegna, in qualità di Titolare, ad effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali, sia con modalità cartacee che informatiche, tramite sistemi informatici stabiliti sul territorio dell'UE, nell'osservanza delle misure idonee di sicurezza previste dalla normativa applicabile, nonché nel rispetto delle normative vigenti al momento del trattamento medesimo, con l'unica finalità di dare

esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico dalla Convenzione e dandone informazione al personale, interessato dai trattamenti, ai sensi dell'art. 13 del R. UE 679/2016;

- prende atto della circostanza per cui i rispettivi trattamenti hanno natura obbligatoria, essendo effettuati in esecuzione di un obbligo contrattuale, con la conseguenza che l'eventuale rifiuto al conferimento dei dati non consentirebbe di perfezionare la presente Convenzione e si impegna altresì a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza;
- assume la responsabilità di garantire che, nel caso di ricorso a sub-responsabili del trattamento, questi presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate affinché il trattamento soddisfi i requisiti del R. UE 679/2016 e garantisca la tutela dei diritti degli interessati;
- mette a disposizione dell'altra Parte, ove possibile e su specifica richiesta, le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali ispezioni;
- si impegna a cancellare i dati personali, trattati dalla Parte, nel momento in cui non saranno più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

3. Agli interessati di ciascuna Parte sono garantiti i diritti previsti dalla legge, ivi inclusi quello di ricevere dall'altra Parte informazioni in merito all'esistenza del trattamento, nonché di ottenere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione o la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. E' altresì garantito il diritto alla limitazione del trattamento nei casi previsti all'art. 18 R. UE. 679/2016. Tali diritti potranno essere esercitati all'indirizzo [rpd@unipg.it](mailto:rpd@unipg.it) per i trattamenti effettuati dal Soggetto Promotore la Struttura/ Dipartimento e all'indirizzo [dpo@asst-mantova.it](mailto:dpo@asst-mantova.it) per i trattamenti effettuati dal Soggetto Ospitante. Ciascuna Parte assiste l'altra Parte, ove possibile, per dare seguito ad eventuali richieste per l'esercizio di tali diritti da parte dell'Interessato.

4. Inoltre il Soggetto Promotore, in qualità di Titolare del trattamento dei dati degli studenti tirocinanti, autorizza il Soggetto Ospitante a trattare i dati personali e i curriculum vitae degli studenti conferendogli la nomina di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE che il Soggetto Ospitante si impegna ad accettare. Ai sensi del comma 1 art. 2 - quaterdecies del D. Lgs. 196/2003, la sottoscrizione dell'atto di nomina viene effettuata, per il Titolare, dal Direttore del Dipartimento di afferenza del tirocinante.

#### **Art. 8 (Foro competente)**

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Perugia.
2. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

#### **Art. 9 (Stipula, oneri fiscali e spese di registrazione)**

1. Nei casi previsti, la presente convenzione, è firmata digitalmente ai sensi dell'art.15, comma 2 bis, della legge 241/1990. Essa è soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine e che la stessa verrà assolta interamente dal Soggetto Promotore, mediante marca da bollo n. 01191857481814 del 08/07/2020 di Euro 16,00.
2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 tariffa parte II, art. 4, con spese a carico della parte richiedente.

Perugia,

**DIPARTIMENTO DI MEDICINA  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  
PERUGIA  
Il Direttore  
Prof. GIUSEPPE  
AMBROSIO**

---

**ASST DI  
MANTOVA  
Direttore Generale  
Dr. Raffaello  
Stradoni**

---

**ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI  
AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 ("GDPR")**

**Premesso che:**

- a) in data 17.09.2020 il Dipartimento di MEDICINA dell'Università degli Studi di Perugia (di seguito denominato SOGGETTO PROMOTORE o TITOLARE) e l'ASST DI MANTOVA (di seguito denominato SOGGETTO OSPITANTE o RESPONSABILE) hanno stipulato una convenzione avente ad oggetto lo svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento degli studenti presso le strutture del Soggetto Ospitante (di seguito denominata CONVENZIONE);
- b) l'erogazione dei servizi previsti in CONVENZIONE da parte del RESPONSABILE comporta il trattamento, da parte di quest'ultimo, per conto del TITOLARE, dei dati personali appartenenti agli studenti di UNIPG (di seguito denominati INTERESSATI), così come indicati all'art. 1 della convenzione;
- c) il RESPONSABILE dichiara di possedere esperienza, competenze tecniche e risorse idonee a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento svolto per conto del TITOLARE sia conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e garantisca la tutela degli interessati;
- d) il TITOLARE, in virtù di quanto sopra ed ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (di seguito, "GDPR" o "Regolamento"), intende designare il SOGGETTO OSPITANTE quale RESPONSABILE del trattamento dei dati personali in relazione all'erogazione dei Servizi nel quadro delle relazioni contrattuali con il TITOLARE;

**il sottoscritto Prof. Giuseppe Ambrosio**, Direttore del Dipartimento medesimo, in qualità di TITOLARE del trattamento dei dati, con il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 GDPR

**DESIGNA**

**l'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI MANTOVA, nella persona del Direttore Generale, Legale Rappresentante *pro-tempore*, Dr. Raffaello Stradoni**, che con la sottoscrizione del presente atto accetta, RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO con specifico ed esclusivo riferimento alle operazioni di trattamento strettamente funzionali all'erogazione dei servizi previsti in Convenzione.

A tal fine, si specifica quanto segue:

Oggetto

Il trattamento dei dati personali degli Interessati, anche eventualmente per la loro disponibilità nei luoghi di lavoro oggetto della Convenzione, avverrà da parte del RESPONSABILE per le sole finalità richiamate in premessa e per gli obblighi di legge, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 GDPR.

E' espressamente esclusa dall'ambito del presente atto di designazione, qualunque operazione di trattamento dei dati personali svolta da parte del RESPONSABILE con riguardo a dati personali diversi da quelli sopra indicati ovvero per finalità diverse da quelle sopra indicate. In tale ipotesi, il RESPONSABILE sarà considerato quale autonomo Titolare del trattamento e, pertanto, esclusivo responsabile delle relative operazioni di trattamento.

Obblighi generali del RESPONSABILE

Il RESPONSABILE è autorizzato e tenuto a trattare i dati personali degli Interessati solo ed esclusivamente nell'ambito di quanto descritto al precedente articolo 1, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, nonché delle istruzioni del TITOLARE riportate nei successivi articoli e di ogni altra indicazione scritta che potrà essergli dallo stesso fornita, nei limiti delle prestazioni dovute in suo favore.

A tal fine il RESPONSABILE si impegna a:

- richiedere i soli dati personali non eccedenti rispetto alle finalità per le quali devono essere trattati e non conservarli oltre le finalità di utilizzo;
- trattare i dati solo mediante personale espressamente autorizzato, per iscritto, sui soli trattamenti contrattualmente previsti e nei limiti in cui il trattamento sia necessario alle attività derivanti dalla Convenzione;
- non diffonderli né trasferirli verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale in assenza di preventiva autorizzazione del Titolare, nel rispetto delle disposizioni del Capo V del Regolamento;
- formare adeguatamente i propri dipendenti e collaboratori rispetto all'applicazione del Regolamento, fornendo le istruzioni idonee allo scopo;
- vincolare per iscritto i propri dipendenti e collaboratori, deputati a trattare i dati personali degli Interessati, alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite o rilevate nello svolgimento della loro attività, anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o collaborazione;
- vigilare sull'operato dei propri incaricati al trattamento;
- mettere a disposizione del TITOLARE del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il

rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del GDPR;

- attuare ogni misura tecnica e organizzativa per garantire la riservatezza, integrità e disponibilità dei dati personali, curricolari e di gestione dell'attività di tirocinio, nel pieno rispetto dei diritti dell'interessato;
- collaborare con il Titolare nel dar seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli Interessati di cui al Capo III del Regolamento.

#### Violazioni di dati personali (cd. "Data Breach")

Il RESPONSABILE si impegna ad informare, tempestivamente e non oltre 24 (ventiquattro) ore, il TITOLARE (inviando una comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo [protocollo@cert.unipg.it](mailto:protocollo@cert.unipg.it) e via email a [rpd@unipg.it](mailto:rpd@unipg.it)) di ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la comunicazione, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato ai dati personali acceduti o comunque trattati, ed a prestare ogni necessaria collaborazione al TITOLARE in relazione all'adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti di notifica delle suddette violazioni all'Autorità ai sensi dell'art. 33 del GDPR o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell'art. 34 del GDPR.

La comunicazione al Titolare conterrà almeno le seguenti informazioni:

- 1) la natura della violazione dei dati personali; la categoria degli interessati e il luogo dove si è verificata la violazione;
- 2) il contatto presso cui ottenere più informazioni;
- 3) gli interventi attuati o che si prevede di attuare.

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

#### Ulteriori obblighi

Il RESPONSABILE mette a disposizione del TITOLARE tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente ed applicabile in materia di protezione dei dati personali e/o delle istruzioni del TITOLARE di cui al presente contratto di designazione e consente al TITOLARE del trattamento l'esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni necessaria collaborazione alle attività di audit effettuate dal TITOLARE stesso o da un altro soggetto da questi incaricato o autorizzato, con lo scopo di controllare l'adempimento degli obblighi e delle istruzioni di cui al presente contratto. Resta inteso che qualsiasi verifica condotta ai sensi del presente comma dovrà essere eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività del RESPONSABILE e fornendo a quest'ultimo un ragionevole preavviso.

Il RESPONSABILE si impegna altresì a:

- a) collaborare, se richiesto dal TITOLARE, con altri eventuali Responsabili del trattamento, al fine di armonizzare e coordinare l'intero processo di trattamento dei dati personali;
- b) realizzare quant'altro sia ragionevolmente utile e/o necessario al fine di garantire l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati, nei limiti dei compiti affidati con il presente atto di nomina;
- c) informare prontamente il TITOLARE di ogni questione rilevante ai fini di legge, in particolar modo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi in cui abbia notizia, in qualsiasi modo, che risulti violata la normativa in materia di protezione dei dati personali, ovvero che il trattamento presenti rischi specifici per i diritti, le libertà fondamentali e/o la dignità dell'interessato, nonché qualora, a suo parere, un'istruzione violi la normativa, nazionale o dell'Unione Europea, relativa alla protezione dei dati.

#### Sub-Responsabili al Trattamento

Il RESPONSABILE può ricorrere ad un sub-responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR informando preventivamente e per iscritto il Titolare, in modalità tale da garantire al Titolare di verificare l'adeguatezza del sub-responsabile rispetto i requisiti del GDPR ed esercitare il diritto di opposizione a tale individuazione previsto al paragrafo 2, art. 28 GDPR. Resta in ogni caso valido quanto disposto al paragrafo 4, art. 28 del Regolamento, anche in termini di responsabilità.

#### Responsabilità

Ai sensi dell'art. 82 paragrafo 2 del GDPR il RESPONSABILE risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto agli obblighi del Regolamento 2016/679/EU specificatamente diretti ai Responsabili del trattamento ovvero ha agito in modo difforme, o contrario, rispetto alle legittime istruzioni del TITOLARE del trattamento.

Il RESPONSABILE si impegna a indennizzare e manlevare il TITOLARE da qualsivoglia reclamo, azione o procedimento eventualmente instaurato dagli Interessati nei confronti del TITOLARE, che derivino da una violazione; da parte del RESPONSABILE, degli obblighi assunti con il presente atto, nonché degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

#### Durata

La presente designazione decorre dalla data in cui viene sottoscritta dalle Parti ed è valida fino alla cessazione di ogni effetto sia della Convenzione, anche in caso di rinnovo della stessa, sia dei tirocini attivati

attraverso le singole richieste, perfezionate ai sensi della Convenzione stessa, ovvero fino alla revoca anticipata per qualsiasi motivo da parte del TITOLARE o del RESPONSABILE, come previsto all'art. 6 della Convenzione. Anche successivamente alla cessazione degli effetti suindicati o alla revoca per iscritto della presente designazione, il RESPONSABILE dovrà mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni del TITOLARE delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento delle sue obbligazioni. Il RESPONSABILE, all'atto di cessazione - per qualunque causa - dell'efficacia del presente atto di designazione, salvo la sussistenza di un obbligo di legge o di regolamento nazionale e/o dell'Unione europea o di un'azione giudiziaria in corso che preveda ulteriori trattamenti dei dati personali, dovrà interrompere ogni operazione di trattamento degli stessi. Dovrà altresì provvedere alla cancellazione dei dati per i quali non sussistano ulteriori finalità di trattamento o legittimazione alla conservazione.

#### Diritto di informazione degli Interessati

Spetta al TITOLARE, nella propria qualità, l'obbligo di fornire agli Interessati le informazioni di cui agli artt. 13-14 del GDPR, eventualmente richiedendo al RESPONSABILE la disponibilità dei trattamenti, previsti sul Registro dei trattamenti del Responsabile e operati da questi per garantire le prestazioni contrattuali e il rispetto delle misure di sicurezza. Secondo quanto previsto all'art. "Trattamenti dati personali" della Convenzione e all'art. 2-quaterdecies secondo comma D. Lgs. 196/2003, il RESPONSABILE provvederà autonomamente ad autorizzare e istruire i tirocinanti sui trattamenti dei dati personali e particolari di cui è titolare e di cui essi potrebbero venire a conoscenza nel corso delle attività in convenzione, nonché a vincolarli ad eventuali obblighi di riservatezza, fermo restando quanto previsto al paragrafo 10 art. 28 del Regolamento.

#### Disposizioni finali

Resta inteso che il presente atto di designazione non comporta alcun diritto per il RESPONSABILE ad una specifica indennità o rimborso per l'attività svolta in virtù degli adempimenti a suo carico derivanti dalla Convenzione.

Il presente atto, inoltre, accordo non determina vincoli societari o associativi tra le Parti e non implica alcun rapporto di dipendenza o di rappresentanza tra le stesse e/o tra i suoi collaboratori e/o dipendenti.

Per tutto quanto non previsto dal presente atto di nomina si rinvia alle disposizioni generali vigenti ed applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Perugia,

#### **IL TITOLARE**

**Prof. Giuseppe Ambrosio**

\_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_

PER ACCETTAZIONE

#### **IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

**Il Direttore Generale ASST di Mantova**

**Dr. Raffaello Stradoni**

\_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_